

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA. CIG: 9160508258 - CUP: G58H22000190005 CUI 02576730739202100001

1. Premesse

Con deliberazione del c.d.a. del 15/02/2022, questa Società ha deliberato di affidare il servizio di tesoreria. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice"), in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, con applicazione della riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. Il luogo di svolgimento del servizio è Taranto (codice NUTS: ITF43). **CIG 9160508258 CUP G58H22000190005 CUI 02576730739202100001.** Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è ing. Luigi CANNIZZO.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e modulistica allegata;
3. Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
4. DGUE;
5. Modello offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile:

- sul sito internet: [www. agromedsb.com](http://www.agromedsb.com), Sezione "bandi di gara".

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate nella stessa sezione del sito informatico.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti inviati a mezzo pec al seguente indirizzo info.agromed@arubapec.it entro le **ore 12:00 del 25/04/2022**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www. agromedsb.com, Sezione "bandi di gara". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo posta elettronica certificata di cui al

seguente indirizzo **info.agromed@arubapec.it.** e all'indirizzo posta elettronica certificata indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché trattasi di un servizio indivisibile

Descrizione delle prestazioni	CPV
Servizio tesoreria	66600000-6

Importo	€
Servizio tesoreria	30.000,00

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della società con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), pertanto non è necessario redigere il DUVRI.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio.

4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni decorrenti dalla data di consegna del servizio.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a tre anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso intervengano modifiche normative in ordine alla disciplina del servizio ed al regime di tesoreria cui è sottoposto la società.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un' aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e risultante dai Bilanci degli esercizi 2019, 2020, 2021.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- ✓ Avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio del Comune di Taranto **oppure** produrre atto di impegno ad istituirla entro due mesi dall'eventuale aggiudicazione;
- ✓ Aver svolto nell'ultimo triennio e per ciascun anno solare, il servizio di Tesoreria per almeno 1 (uno) Comune o società aventi caratteristiche giuridiche simili alla stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall'ente. È valutabile il servizio iniziato e ultimato nel periodo indicato ovvero la parte di esso ultimato e approvato nello stesso periodo per il caso di servizio iniziato in epoca precedente e quindi non totalmente computabile.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalla/e mandante/i.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati in base alle prestazioni assunte.

8. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a) e b).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante comunica l'esigenza al Presidente del C.d.A., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Subappalto

È **vietato**, in tutto o in parte, il subappalto del servizio, fatto salvo l'eventuale subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale.

È **vietata** altresì la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs.50/2016.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1. una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 600,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2. una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., in contanti, con bonifico (coordinate bancarie da richiedere alla società committente), in assegni circolari, con versamento presso:

Denominazione ufficiale: Società Agromed S.r.l. Società Benefit

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 152, 74121 Taranto (TA)

Località: TARANTO;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

[Intermediari_non_abilitati.pdf](#)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83). Ai fini della semplificazione delle procedure, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico potrà presentare la sola scheda tecnica contenuta nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al decreto sopra citato, debitamente compilata e sottoscritta dallo stesso operatore e dal garante.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Non è dovuto il contributo a favore dell'ANAC

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine ultimo del **02/05/2022** alle ore **11:00** mediante consegna di un plico (a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, tramite agenzia di recapito autorizzata (ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.), posta celere oppure tramite consegna a mani) alla segreteria della società Agromed S.r.l. Società Benefit sita in Taranto al Viale Virgilio n°152. Riguardo alla data di effettiva ricezione del Plico farà fede la data e l'orario della segnatura apposta dall'Ufficio Segreteria della società, a tale fine a nulla rileverà il fatto che il plico è stato inviato/spedito prima del termine di scadenza.

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura **“PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA. CIG: 9160508258 - CUP: G58H22000190005 CUI 02576730739202100001 – NON APRIRE”**.

Nel plico dovranno essere riposte la busta relativa alla **documentazione amministrativa**, la busta relativa all'**offerta tecnica** e la busta relativa all'**offerta economica**. È importante **tenere separata** la documentazione amministrativa da quella tecnica ed entrambe, quest'ultime, dall'offerta economica al fine di garantire il **principio di segretezza delle offerte**.

Con riguardo alle **modalità di chiusura del plico**, la sua sigillatura dovrà avvenire mediante l'utilizzo di **ceralacca o, in alternativa, materiale plastico come striscia incollata**. È, inoltre, importante apporre sui lembi di chiusura del plico il **timbro del concorrente e controfirmarlo**. Queste modalità di chiusura del plico devono essere seguite anche per la chiusura delle buste da inserire nel plico stesso. Tale procedimento è necessario per attestare **l'autenticità della chiusura originaria e la provenienza dal mittente**, nonché per garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sul plico è, inoltre, necessario riportare, all'esterno, le **informazioni relative al concorrente offerente**, quali denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, l'offerta economica ed il DGUE potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet [www. agromedsb.com](http://www.agromedsb.com), Sezione "bandi di gara".

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare.

L'esistenza di circostanze preesistenti vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti ritenuti dalla stazione appaltante non coerenti e conformi a quanto richiesto, nonché in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione deve essere trasmessa nei tempi e modi indicati all'art. 12. del presente disciplinare di gara.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/1972 (€ 16,00), preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **n. 1**.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione non risulti in regola con la norma sul bollo, verrà attivata la procedura di regolarizzazione di cui agli artt. 19 e 31 del citato d.p.r. n. 642/1972. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- ✓ dal soggetto che partecipa singolarmente;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura, oppure, nella sola eventualità in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo internet [www. agromedsb.com](http://www.agromedsb.com), Sezione "bandi di gara" (Allegato n. 2), secondo quanto di seguito indicato.

Si rammenta alle imprese concorrenti che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed al DL 135/2018 così come convertito nella Legge 12/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter e c- quater, lett. f-bis e f-ter del Codice, che potrà essere parte integrante dell'istanza di partecipazione (rif. all. 1).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1** del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7** del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. **PASSOE** dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE) rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico/finanziaria di cui al par.7.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico/professionale di cui al par.7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- ✓ dal soggetto che partecipa singolarmente;
- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di impegnarsi a segnalare possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di scelta del contraente e/o nella fase esecutiva, già sussistenti all'atto della domanda o che insorgano successivamente;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
7. *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;
11. di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale Regolamento;
12. di essere consapevole che, in caso di affidamento del servizio, l'operatore economico assume il ruolo di responsabile del trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo che sarà poi allegato come parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti;
13. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, dovranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia della **certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - I. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - II. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - III. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. Offerta tecnica

L'offerta tecnica, trasmessa nei tempi e modi indicati all'art. 12. del presente disciplinare di gara, redatta in carta libera ed in lingua italiana, contiene, **a pena di esclusione**, una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, composta da un massimo di 40 facciate redatte in formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) con carattere Arial 10.

Qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quello massimo previsto, la commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime consentite.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati, la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nello schema di convenzione, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. Offerta economica

L'offerta economica, trasmessa nei tempi e modi indicati all'art. 12. del presente disciplinare di gara, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. **Commissione da applicare su bonifici bancari su istituti diversi;**
2. **Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere;**
3. **Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;**
4. **Canone mensile per l'attivazione e gestione dei terminali POS;**
5. **Commissione sul riscosso per pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat;**
6. **Giorni di valuta (lavorativi per le banche) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere;**
7. **Giorni di valuta (lavorativi per le banche) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti;**
8. **Commissione annuale rilascio garanzia fideiussoria a favore di terzi;**
9. **Contributo annuo corrisposto alla Società;**
10. **Contributo annuo aggiuntivo corrisposto alla Società in caso di ripristino del sistema a Tesoreria mista;**
11. **Costo annuo del servizio.**

Inoltre, dovranno essere indicati:

- **i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **i costi del personale** (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice).

Relativamente ai valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9) e 10), verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, analogamente ai costi della sicurezza e del personale.

Relativamente all'importo di cui al punto 11), verrà preso in considerazione il valore arrotondato all'euro, senza indicazione dei centesimi.

Tutti gli importi di cui sopra da indicare nell'offerta economica (rif. modello allegato n. 4) dovranno essere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 1

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella 2 - Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	Criteri e sub-criteri di valutazione	Punti Max	Punti D max
1	Progetto informatico relativo alla modalità di effettuazione del servizio di tesoreria attraverso apposito collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa e per l'utilizzo di ordinativi informatici di pagamento e di riscossione (art. 3 convenzione): <i>a. Visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti (internet banking), etc. etc.</i>	30	30
2	Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria: <i>a. Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria;</i> <i>b. Curriculum professionale ed esperienza maturata da parte delle singole unità di staff</i>	10 5 5	10 5 5
3	Modalità organizzative del servizio:	20 5	20 5

	a. fruibilità ed accessibilità del servizio (es.: numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello); b. assistenza tecnico-informatica e giuridico - contabile alla Società; c. organizzazione interna del servizio.	10 5	10 5
4	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per la Società (es.: conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione ed aggiornamento del personale, ecc.)	10	10
	TOTALE	70	70

17.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui alla tabella 2, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente a ciascuna proposta presentata un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, sulla base della griglia di valutazione sotto riportata:

Valutazione	Contenuto della proposta	Coefficiente
Ottimo	Proposta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto	1,00
Buono	Proposta adeguata, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	0,80
Discreto	Proposta pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	0,60
Sufficiente	Proposta accettabile ma poco strutturata	0,40
Scarso	Proposta mediocre e non sufficientemente sviluppata	0,20
Insufficiente	Proposta carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente	0,00

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio in oggetto, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il coefficiente medio moltiplicato per il punteggio massimo previsto darà il relativo punteggio assegnato. La valutazione complessiva dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

17.3 Metodo di attribuzione dei punteggi per il calcolo del punteggio complessivo dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Tabella 3 - Tabella degli elementi di valutazione dell'offerta economica

N.	Criteri di valutazione	Punti max
1	COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU ISTITUTI DIVERSI <i>Dovrà essere indicata dai soggetti concorrenti la commissione espressa in euro</i> <i>Il punteggio pari a 4 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> <i>$X_i = (Om/Ov) \times 4$</i> <i>dove:</i> <i>X_i = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Om = Offerta migliore</i> <i>Ov = Offerta da valutare</i> <i>4 = punteggio massimo attribuibile</i>	4
2	TASSO DI INTERESSE CREDITORE/ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL TESORIERE. <i>Dovrà essere indicato dai soggetti concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 365 gg., vigente tempo per tempo.</i> <i>NON SONO AMMESSE OFFERTE IN DIMINUZIONE.</i> <i>Il punteggio pari a 3 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> <i>$X_i = (Sov/Som) \times 3$</i> <i>dove:</i> <i>X_i = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Sov = spread offerta da valutare</i> <i>Som = spread offerta migliore/più conveniente per la Società</i> <i>3 = punteggio massimo attribuibile</i>	3
3	TASSO DI INTERESSE DEBITORE/PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. <i>Dovrà essere indicato dai soggetti concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in diminuzione o in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo.</i>	4

	<i>Il punteggio pari a 4 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> $Xi = [(Sop - Sov) / (Sop - Som)] \times 4$ <i>dove:</i> <i>Xi = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Sop = spread offerta peggiore/meno conveniente per la Società</i> <i>Sov = spread offerta da valutare</i> <i>Som = spread offerta migliore/più conveniente per la Società</i> <i>4 = punteggio massimo attribuibile</i>	
4	CANONE MENSILE PER L' ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS <i>Dovrà essere indicato dai soggetti concorrenti il canone mensile connesso ai servizi di installazione, attivazione e gestione dei terminali POS espresso in euro.</i> <i>Il punteggio pari a 2 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> $Xi = (Om/Ov) \times 2$ <i>dove:</i> <i>Xi = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Om = Offerta migliore</i> <i>Ov = Offerta da valutare</i> <i>2 = punteggio massimo attribuibile</i>	2
5	COMMISSIONE SUL RISCOSSO PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI CREDITO E/O BANCOMAT <i>Dovrà essere indicata dai soggetti concorrenti la commissione sul riscosso per pagamenti effettuati con carta di credito e/o bancomat in termini percentuali dell'importo transato.</i> <i>Il punteggio pari a 3 sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> $Xi = (Om/Ov) \times 3$ <i>dove:</i> <i>Xi = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Om = Offerta migliore</i> <i>Ov = Offerta da valutare</i> <i>3 = punteggio massimo attribuibile</i>	3
6	GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI PRESSO FILIALI DEL TESORIERE.	1

	<i>Dovrà essere indicato il numero dei giorni di valuta espresso in giorni</i> <i>Il punteggio pari a 1 sarà attribuito al soggetto concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> $Xi = (Om / Ov) \times 1$ <i>dove:</i> <i>Xi = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Om = Offerta migliore</i> <i>Ov = Offerta da valutare</i> <i>1 = punteggio massimo attribuibile</i>	
7	GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI PRESSO ALTRI ISTITUTI <i>Dovrà essere indicato il numero dei giorni di valuta espresso in giorni</i> <i>Il punteggio pari a 2 sarà attribuito al soggetto concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> $Xi = (Om/Ov) \times 2$ <i>dove:</i> <i>Xi = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Om = Offerta migliore</i> <i>Ov = Offerta da valutare</i> <i>2 = punteggio massimo attribuibile</i>	2
8	COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI. <i>Dovrà essere indicata la commissione annua.</i> <i>Per commissioni superiori a 3,5% non verranno assegnati punteggi.</i> <i>Il punteggio pari a 1 sarà attribuito al soggetto concorrente che produrrà l'offerta migliore/più conveniente per la Società. Ai restanti concorrenti si attribuiranno i punteggi [Xi] mediante la seguente formula:</i> $Xi = (Om/Ov) \times 1$ <i>dove:</i> <i>Xi = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame</i> <i>Om = Offerta migliore</i> <i>Ov = Offerta da valutare</i> <i>1 = punteggio massimo attribuibile</i>	1
9	CONTRIBUTO ANNUO CORRISPOSTO ALLA SOCIETA'	2

	<i>Dovrà essere indicata la somma che si intende erogare alla Società a titolo di contributo annuo.</i> <i>Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente tabella (importi espressi in euro)</i> <table><tr><td><i>Da euro 0,00 a 499,99</i></td><td><i>Punti 0</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 500,00 a 999,99</i></td><td><i>Punti 0,2</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 1.000,00 a 1.999,99</i></td><td><i>Punti 0,5</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 2.000,00 a 2.999,99</i></td><td><i>Punti 1</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 3.000,00 a 4.999,99</i></td><td><i>Punti 1,5</i></td></tr><tr><td><i>Uguale o superiore ad euro 5.000,00</i></td><td><i>Punti 2</i></td></tr></table> <i>5= punteggio massimo attribuibile</i>	<i>Da euro 0,00 a 499,99</i>	<i>Punti 0</i>	<i>Da euro 500,00 a 999,99</i>	<i>Punti 0,2</i>	<i>Da euro 1.000,00 a 1.999,99</i>	<i>Punti 0,5</i>	<i>Da euro 2.000,00 a 2.999,99</i>	<i>Punti 1</i>	<i>Da euro 3.000,00 a 4.999,99</i>	<i>Punti 1,5</i>	<i>Uguale o superiore ad euro 5.000,00</i>	<i>Punti 2</i>	
<i>Da euro 0,00 a 499,99</i>	<i>Punti 0</i>													
<i>Da euro 500,00 a 999,99</i>	<i>Punti 0,2</i>													
<i>Da euro 1.000,00 a 1.999,99</i>	<i>Punti 0,5</i>													
<i>Da euro 2.000,00 a 2.999,99</i>	<i>Punti 1</i>													
<i>Da euro 3.000,00 a 4.999,99</i>	<i>Punti 1,5</i>													
<i>Uguale o superiore ad euro 5.000,00</i>	<i>Punti 2</i>													
10	CONTRIBUTO ANNUO AGGIUNTIVO CORRISPONTO ALLA SOCIETÀ' IN CASO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI TESORERIA MISTA <i>Dovrà essere indicata la somma che si intende erogare alla Società a titolo di contributo annuo aggiuntivo in caso di ripristino del sistema a tesoreria mista.</i> <i>Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente tabella (importi espressi in euro)</i> <table><tr><td><i>Da euro 0,00 a 499,99</i></td><td><i>Punti 0</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 500,00 a 999,99</i></td><td><i>Punti 0,2</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 1.000,00 a 1.999,99</i></td><td><i>Punti 0,5</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 2.000,00 a 2.999,99</i></td><td><i>Punti 1</i></td></tr><tr><td><i>Da euro 3.000,00 a 4.999,99</i></td><td><i>Punti 1,5</i></td></tr><tr><td><i>Uguale o superiore ad euro 5.000,00</i></td><td><i>Punti 2</i></td></tr></table> <i>2 = punteggio massimo attribuibile</i>	<i>Da euro 0,00 a 499,99</i>	<i>Punti 0</i>	<i>Da euro 500,00 a 999,99</i>	<i>Punti 0,2</i>	<i>Da euro 1.000,00 a 1.999,99</i>	<i>Punti 0,5</i>	<i>Da euro 2.000,00 a 2.999,99</i>	<i>Punti 1</i>	<i>Da euro 3.000,00 a 4.999,99</i>	<i>Punti 1,5</i>	<i>Uguale o superiore ad euro 5.000,00</i>	<i>Punti 2</i>	2
<i>Da euro 0,00 a 499,99</i>	<i>Punti 0</i>													
<i>Da euro 500,00 a 999,99</i>	<i>Punti 0,2</i>													
<i>Da euro 1.000,00 a 1.999,99</i>	<i>Punti 0,5</i>													
<i>Da euro 2.000,00 a 2.999,99</i>	<i>Punti 1</i>													
<i>Da euro 3.000,00 a 4.999,99</i>	<i>Punti 1,5</i>													
<i>Uguale o superiore ad euro 5.000,00</i>	<i>Punti 2</i>													
11	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO <i>Dovrà essere indicato il costo annuo del servizio.</i> <i>I punti saranno attribuiti in base al seguente sotto fattore di attribuzione del punteggio: il Concorrente dovrà formulare l'offerta in termini di costo annuo espresso in euro, con arrotondamento all'euro (senza indicazione dei centesimi).</i> <i>Sono attribuiti:</i> <i>• 6 punti all'offerta pari a € 0,00.</i> <i>• Max 4 punti all'offerta non gratuita più vantaggiosa per la Società (minor importo offerto);</i> <i>Alle eventuali ulteriori offerte non gratuite meno vantaggiose sono attribuiti i punti secondo la seguente formula (migliore offerta superiore a zero/offerta) x 4 (punti).</i> <i>6= punteggio massimo attribuibile</i>	6												
	TOTALE	30												

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

I punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla terza cifra decimale (per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

18. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica, la cui data ed ora di svolgimento sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della società e/o tramite PEC almeno un giorno prima della data fissata, avrà luogo presso la sede della società Agromed S.r.l. Società Benefit sita in Taranto al Viale Virgilio n°152 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della società e/o tramite PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Società e/o tramite PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Il Presidente del C.d.A., coadiuvato dal R.U.P e da un segretario verbalizzante, procederà nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni alla successiva fase.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.

19. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce l'eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “bandi di gara” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20. Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del C.d.A. e/o il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Le sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Società e/o tramite PEC almeno un giorno prima della data fissata.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Presidente del C.d.A. e/o al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Le esclusioni verranno comunicate agli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Presidente del C.d.A. e/o il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Presidente del C.d.A. e/o il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente del C.d.A. coadiuvato dal RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Relativamente all'acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020 convertito in L.120/2020, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria potrà essere immediatamente acquisita tramite consultazione della BDNA; con tale liberatoria si potrà procedere a stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, in quanto i successivi approfondimenti o le indagini, atti al rilascio della documentazione antimafia "definitiva", dovranno completarsi entro i successivi sessanta giorni.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché i diritti di rogito di spettanza dell'ente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. cbis) del Codice.

23. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. Procedura di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sez. di Lecce - Via Francesco Rubichi, 23, 73100 Lecce LE.

L'avviso di gara è pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici.

25. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

L'eventuale affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento, previa valutazione da parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679).

Allegati:

1. Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
2. DGUE;
3. Modello offerta economica.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Vincenzo CESAREO